

Scheda 25 – Salute**Procedura di infrazione n. 2008/2030 - ex art. 258 del TFUE.****“Direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute****Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Italia non garantirebbe piena attuazione alla normativa UE in materia fitosanitaria. In proposito, l'art. 16 della Direttiva 2000/29/CE, ai paragrafi 1, 2 e 3, reca una serie di obblighi informativi a carico degli Stati membri. Il paragrafo 1 dispone che i predetti rendano immediatamente edotti la Commissione e gli altri Stati membri, per iscritto, della "presenza" nel loro territorio di organismi nocivi ricompresi nei relativi elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva stessa, nonché della "comparsa", in una parte del loro territorio dove prima non erano stati segnalati, di altri organismi nocivi menzionati nelle apposite sezioni degli stessi allegati I e II. Il paragrafo 2, invece, prevede l'obbligo di comunicare, altresì, la "comparsa" nel territorio di organismi nocivi non menzionati nei suddetti allegati. Tali notifiche consentono alla Commissione e agli altri Paesi UE di adottare, tempestivamente, le misure adeguate ad impedire la propagazione degli organismi dannosi nell'aree ancora immuni, essendo ammessa peraltro la possibilità che la Commissione revochi o modifichi gli interventi già promossi dallo Stato membro. Sul punto, la Commissione rileva che i dati, contenuti nei rapporti inviati dal Governo italiano, sono insufficienti, in ragione, fra l'altro, di un'inadeguata interpretazione del concetto di "comparsa", con riferimento al disposto dell' art. 16 par. 2 della citata Dir. 2000/29/CE, che fa obbligo agli Stati di notificare la "comparsa" sul loro territorio di fitopatologie non considerate negli allegati alla Direttiva stessa (vedi sopra). In proposito, la Commissione specifica che la "comparsa" deve ravvisarsi anche quando i parassiti, già presenti su alcune aree del territorio statale, si propaghino ad altre aree prima immuni, ovvero aggrediscano specie botaniche che prima non erano ritenute sensibili. Pertanto, anche in riferimento alle ipotesi di "comparsa" come sopra descritte, l'Italia avrebbe dovuto adempiere ai relativi obblighi di notifica. Inoltre la Commissione contesta la violazione dell' art. 2, par. 1, lett. h) della Direttiva in questione. Esso prevede – circa le c.d. "zone protette" da un determinato agente nocivo per i vegetali – due distinti obblighi a carico degli Stati membri: il primo impone agli stessi di eseguire, almeno una volta l'anno, ispezioni "ufficiali" sulle predette aree, comunicandone i risultati alla Commissione. Il secondo invece prevede che, ove gli Stati UE facciano scoperta della presenza, nelle aree stesse, degli agenti parassitari a protezione dei quali l'area medesima è stata istituita, ne diano comunicazione alla Commissione senza indugio, quindi indipendentemente dall'elaborazione delle relazioni attinenti le ispezioni ufficiali. L'Italia avrebbe infine violato l'obbligo, di cui all'art. 16 predetto, di adottare misure idonee ad eradicare o contenere la diffusione di organismi nocivi.

Stato della Procedura

Il 18 marzo 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, in termini di un aumento della spesa sanitaria per potenziare le strutture fitosanitarie.

Scheda 26– Salute**Procedura di infrazione n. 2007/4516 - ex art. 258 del TFUE.**

“Nuove modalità di adempimenti, registrazione ed iscrizione in repertorio dei dispositivi medici”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva la non conformità alle Direttive comunitarie 93/42/CEE, 90/385/CEE e 1999/93/CE, di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e nel Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2007. In generale, si censura la circostanza per cui, ai sensi di tale Decreto, la commercializzazione dei dispositivi medici in Italia viene vincolata al rispetto di presupposti non previsti dalla disciplina comunitaria e tali, in definitiva, da chiudere il mercato italiano del settore al prodotto fabbricato all'estero. In particolare, si eccepisce che la normativa comunitaria sopra menzionata prevede che i dispositivi medici appartenenti alla classe I, nonché i sistemi e kit completi per campo operatorio, possano essere commercializzati in base a semplice comunicazione, alle Autorità del Paese membro ove l'impresa è stabilita, dell'indirizzo del fabbricante e della descrizione dell'apparecchio in questione. La normativa italiana, invece, richiede che i suddetti dispositivi, quando gli stessi siano stati messi in commercio in uno Stato membro diverso dall'Italia, possano circolare su territorio italiano solo a condizione della registrazione di ogni singolo strumento in un apposito repertorio gestito dalle Autorità italiane. Al riguardo, l'Italia si è dimostrata, recentemente, propensa all'eliminazione dell'obbligo di registrazione per i prodotti sopra menzionati, chiedendo tuttavia di mantenere tale obbligo nel caso in cui gli stessi costituiscano oggetto di pubblica offerta in una gara di appalto indetta dal Servizio Sanitario Nazionale. In risposta, la Commissione ha suggerito all'Italia di modificare il Decreto 46/1997 nel senso per cui i fabbricanti dei dispositivi in oggetto non sarebbero obbligati alla registrazione dei loro prodotti ma semplicemente facultati ad essa, quando intendano partecipare ad una gara di appalto promossa dal SSN, con la prospettiva, qualora procedano a registrazione, di essere esentati dal ripetere le caratteristiche del prodotto nell'offerta formulata. La Commissione rileva, ancora, che il Decreto 46/1997 subordina la commercializzazione dei dispositivi medici alla comunicazione alle competenti Autorità di una serie di informazioni, alcune delle quali superflue rispetto alla finalità di garantire un'efficace sorveglianza del mercato (tipo: volumi annui di venduto, prezzi di vendita etc). Si contesta, infine, che il Decreto del Ministero della Salute, in precedenza citato, prevede che il SSN possa acquistare i dispositivi in argomento solo previo pagamento di un'imposta di 100 Euro per ogni dispositivo, circostanza, questa, che creerebbe un eccessivo intralcio alla libera circolazione dei beni di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2009 è stata inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto finanziario negativo, a seguito della riduzione del gettito fiscale connessa all'eventuale soppressione dell'imposta di 100 Euro per l'offerta di dispositivo medico al SSN.

Scheda 27 - Salute

Procedura di infrazione n. 2007/2443 - ex art. 258 del TFUE.

“Precursori di droghe e loro commercio tra la comunità e i paesi terzi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione di alcune disposizioni contenute nel Regolamento n. 273/2004/CE e nel Regolamento n. 111/2005/CE, in quanto il legislatore italiano non avrebbe ancora adottato i provvedimenti sanzionatori richiesti dalle stesse disposizioni. Il primo Regolamento citato, n. 273/2004/CE, dispone in materia di “precursori di droghe”, intendendosi per tali alcune sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La disciplina contenuta in tale Regolamento, pertanto, è rivolta a scongiurare che le sostanze predette vengano impiegate per la finalità illegale come sopra descritta. L’art. 12 del Regolamento in questione, quindi, fa carico ad ogni Stato membro di introdurre, nel proprio ordinamento interno, un adeguato sistema di sanzioni a conforto della normativa contenuta nel Regolamento medesimo, in modo che il rispetto delle prescrizioni in esso contenute venga maggiormente garantito. L’art. 16, peraltro, stabilisce che le sanzioni adottate dal legislatore interno vengano comunicate alla Commissione. D’altra parte, il Regolamento n. 111/2005/CE reca una disciplina concernente il commercio dei precursori di droga tra l’Unione europea ed i paesi terzi, stabilendo che tutte le importazioni (comprese quelle oggetto di trasbordo), le esportazioni e le attività intermedie, aventi ad oggetto dette sostanze, debbono essere documentate dagli operatori, con l’ulteriore precisazione che i precursori di droghe debbano essere indicati come tali. Si dispone altresì, nel Regolamento in questione, che gli operatori esercenti le attività predette debbano essere muniti di apposita licenza ed essere registrati. L’art. 31 dello stesso Regolamento prevede, quindi, che ciascuno Stato della UE introduca, nel diritto interno, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per colpire efficacemente i trasgressori delle norme recate dal Regolamento medesimo. Si precisa, peraltro, che i Regolamenti 273/2004 e 111/2005 sono entrati in vigore, rispettivamente, il 18 agosto 2005 ed il 15 febbraio 2005. Attualmente risulta che, con l’art. 45 della Legge n. 96 del 4/6/2010, il Governo italiano ha ricevuto apposita delega per emanare uno o più Decreti legislativi in attuazione dei Regolamenti sopra menzionati, con specifico riferimento alle disposizioni sanzionatorie nei confronti del commercio di precursori di droghe. A tutt’oggi non si registra l’avvenuta adozione di tali Decreti.

Stato della Procedura

Il 29/7/10 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art.258 TFUE

Impatto finanziario

La procedura inciderebbe sul bilancio pubblico in modo positivo, in quanto l’introduzione di sanzioni pecuniarie relative alla violazione delle norme contenute nei Regolamenti comunitari, in adeguamento alle richieste europee, determinerebbe l’aumento degli introiti erariali.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0473	Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/0213	Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/0211	Mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2011/0210	Mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/0206	Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 6 2010/0812	Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Stadio invariato

**PROCEDURE INFRAZIONE
TRASPORTI**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 7 2010/0811	Mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida	MM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2010/0524	Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 9 2010/0117	Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2009/2320	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2008/2355	Mancata presentazione relazione sulla sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse.	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	MMC	No	Stadio invariato

**PROCEDURE INFRAZIONE
TRASPORTI**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2006/2023	Errata applicazione della Direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0473– ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 16 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri sono obbligati, entro il 19 gennaio 2011, ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento, nell’ambito del diritto interno, delle disposizioni segnatamente contenute: all’articolo 1, paragrafo 1; all’articolo 3; all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k); all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e); all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5; agli articoli 8, 10, 13, 14, 15, agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A; agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati. Di conseguenza, la Commissione sostiene che le suddette norme, stabilite dalla Direttiva in questione, non sarebbero state ancora trasposte nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 16 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2006/126/CE mediante Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n. 59. Si attende pertanto l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano oneri finanziari.

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0213 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 4 dicembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/33/CE mediante Decreto Legislativo in data 3 marzo 2011, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0211– ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell'Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 novembre 2010, dandone notizia alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto dal Governo italiano alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell'ambito del diritto interno italiano.

Stato della Procedura

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/17/CE mediante Decreto Legislativo del 16 febbraio 2011, n. 18. In data 19 maggio 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0210 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Ai sensi dell’art. 36 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2010. Le stesse disposizioni vengono applicate a partire dal 1° gennaio 2011.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26/1/2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/16/CE mediante Decreto Legislativo del 24 marzo 2011, n. 53. In data 19 maggio 2011, pertanto, la Commissione europea ha deciso l’archiviazione della procedura in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2011/0206 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/96/CE del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 dicembre 2010.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2008/96/CE mediante Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0812 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/113/CE, che modifica la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri assumono tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro un anno dall’entrata in vigore della Direttiva medesima.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai provvedimenti sopra menzionati, ritiene di conseguenza che gli stessi non siano ancora stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/113/CE mediante Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n. 59.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0811 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/112/CE, che modifica la Direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, idonei al recepimento della stessa nell’ambito del diritto nazionale, entro un anno dalla sua entrata in vigore, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ricevuto comunicazione dei suddetti provvedimenti, ritiene che i medesimi non siano stati emanati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata dalle Autorità italiane.

Stato della Procedura

Il 26/11/2010 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2009/112/CE mediante Decreto Ministeriale del 30 novembre 2010, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0524 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

A norma dell'art. 2 della Direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della stessa nell'ambito del diritto nazionale, entro il 18 giugno 2010.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della medesima, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che ad oggi, pertanto, la Direttiva in argomento non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in data 10 settembre 2010.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59/CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell'art. 36 della suddetta Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della stessa nell'ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le Autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della Direttiva in questione nell'ordinamento nazionale.

Stato della Procedura

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante Decreto Legislativo del 30 dicembre 2010, n. 247.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE****“Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2006/22/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della Direttiva 2006/22/CE, che contiene delle “norme minime” rivolte a garantire applicazione ai precedenti Regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell’ambito dei trasporti su strada. In particolare, l’art. 9 della Direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di “classificazione dei rischi”, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni, commesse dalle stesse imprese, nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l’art. 16 della Direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle “Linee guida”, di orientamento per le Autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le “Linee guida” in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le Autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto organizzare, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le Autorità italiane comunicavano che la Direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle Direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quello di recepimento della stessa nell’ordinamento interno, con i quali avrebbero introdotto il sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all’art. 9 della Direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

Stato della Procedura**Il 18 marzo 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.**